



Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo
Via F. Galliccioli 4 - 24121 BERGAMO

DELIBERA N. 697 DEL 28/10/2025

Il Direttore Generale - **Dott. Massimo Giovanni Giupponi**
nominato con DGR n. XII/1646 del 21/12/2023

ha adottato la seguente Deliberazione:

ASSISTITO DA:

Il Direttore Amministrativo:

Il Direttore Sanitario: F.F. CAIMI BARBARA

Il Direttore Sociosanitario:

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI
Teleriscaldamento della sede ATS di Bergamo ubicata in Via
Galliccioli n. 4, erogato dalla società A2A Calore & Servizi S.R.L.
di Brescia.**

Articolazione Organizzativa proponente: SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Il Responsabile del Procedimento: Bussolino Andrea

L'Incaricato dell'Istruttoria: PESENTI LUCA

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il D.lgs. 30.12.1992, n. 502, avente a oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23.10.1992, n. 421" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 30.12.2009, n. 33 avente a oggetto "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m. e i., con particolare riferimento alle Leggi Regionali n. 23/2015 e n. 22/2021;

RICHIAMATA la D.G.R. X/4467 del 10/12/2015 con la quale, in attuazione della L.R. n. 23/2015, viene costituita l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo e definito l'assetto organizzativo della stessa;

RICHIAMATE:

- la DGR n. VIII/8745 del 22.12.2008, in particolare l'art. 6, comma 6.9, per il quale è obbligatoria la predisposizione delle opere e degli impianti necessari a favorire il collegamento a rete di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1.000, ovvero in presenza di progetti approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori;
- la D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015, la D.G.R. n. X/5954 del 5.12.2016, la D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017, la D.G.R. n. XI/491 del 2.08.2018, la D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018, la D.G.R. n. XI/1725 del 12.06.2019, la D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019, la D.G.R. n. XI/4232 del 29.01.2021, la D.G.R. n. XI/4508 del 01.04.2021, la D.G.R. n. XI/5941 del 7.02.2022, la D.G.R. n. XI/6387 del 16.05.2022, la D.G.R. n. XI/6866 del 2.08.2022, la DGR n. XI/7758 del 28.12.2022, la D.G.R. n. XII/772 del 31.07.2023, la D.G.R. n. XII/850 del 8.08.2023, la D.G.R. n. 948 del 29.09.2023, la D.G.R. XII/1827 del 31.01.2024 e la D.G.R. XII/2966 del 05.08.2024 che declinano le Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per gli esercizi dal 2016 al 2024;
- la D.G.R. n. XII/3720 del 30.12.2024, avente ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025 – (di concerto con il vicepresidente Alparone e gli assessori Lucchini e Fermi)";
- la D.G.R. n. XII/4264 del 30.04.2025, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla DGR n. XII/3720 del 30 dicembre 2024 ad oggetto 'Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025 (di concerto con il vicepresidente Alparone e gli assessori Lucchini e Fermi)';
- la D.G.R. n. XII/4938 del 4.08.2025, avente ad oggetto "Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025 (di concerto con il vicepresidente Alparone e gli assessori Lucchini e Fermi)"

RICHIAMATI:

- la legge n. 207 del 30.12.2024, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (L.F. 2025);
- i principi generali di cui al Titolo I del D.lgs. 36/2023, a cui il presente atto si conforma

PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- l'ATS di Bergamo è proprietaria del fabbricato ubicato a Bergamo in via Gallicciolli n.4;
- nella via ove è ubicato il fabbricato in argomento, la Società A2A Calore & Servizi S.r.l. ha realizzato la rete di teleriscaldamento;

CONSIDERATO l'attuale contesto normativo come sottoelencato:

- art. 1, comma 1, lettera p) del D.P.R. n. 412 del 26.08.1993 e ss.mm.ii.;
- DGR n. VIII/5773 del 31.10.2007 art. 2, lettera f);
- D.M. n. 37 del 22.01.2008 e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo n. 115 del 30.05.2008 e ss.mm.ii.;
- DGR n. XI/3502 del 5.08.2020;

TENUTO CONTO che:

- BAS s.p.a. di Bergamo, ora A2A Calore & Servizi S.r.l. di Brescia, nel 2000 era stata autorizzata dal Comune di Bergamo a realizzare una rete cittadina per la fornitura di energia termica mediante teleriscaldamento nel rispetto delle vigenti leggi in materia d'uso razionale dell'energia, di sicurezza e salvaguardia dell'ambiente, provvedendo al contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, in conformità a quanto previsto dalle leggi che regolano il Settore Energia;
- ATS, per le motivazioni di cui sopra, ha aderito all'iniziativa del teleriscaldamento cittadino per la sede legale, mediante adozione dei seguenti atti:
 - A) con atto dirigenziale n. 1002 del 2.08.2002, adottato dal Servizio Tecnico Patrimoniale, è stato approvato il contratto decennale stipulato con la BAS di Bergamo, per l'erogazione del servizio di gestione calore con allacciamento alla rete di teleriscaldamento cittadino per la sede legale dell'ASL di Bergamo, ora ATS di Bergamo;
 - B) con delibera n. 813 del 6.07.2012, è stato approvato il contratto decennale (1.10.2012 – 30.09.2022), per l'erogazione del servizio di gestione calore, stipulato, a seguito di fusioni per incorporazioni, con la società A2A Calore & Servizi s.r.l. con sede legale in via Lamarmora n. 230 a Brescia, subentrata alla ditta BAS di Bergamo;
 - C) con delibera n. 852 del 29.09.2022 è stato stipulato con A2A Calore & Servizi s.r.l. il contratto concernente il teleriscaldamento presso l'edificio della sede legale di ATS Bergamo il quale prevede una durata annuale, con rinnovo di anno in anno, in mancanza di disdetta di una delle parti, entro il 30 aprile;
 - D) con delibera n. 900 del 14.09.2023, è stato rinnovato il contratto annuale (1.10.2023 – 30.09.2024), per l'erogazione del servizio di gestione calore, stipulato con la società A2A Calore & Servizi s.r.l. con sede legale in via Lamarmora n. 230 a Brescia;

E) con delibera n. 1062 del 23.12.2024, è stato rinnovato il contratto annuale (1.10.2024 – 30.09.2025), per l'erogazione del servizio di gestione calore, stipulato con la società A2A Calore & Servizi s.r.l. con sede legale in via Lamarmora n. 230 a Brescia;

ATTESO CHE il Responsabile del procedimento propone di continuare ad assicurare la fornitura di energia termica presso la sede legale con la società A2A Calore & Servizi s.r.l., stipulando un nuovo contratto per il periodo dall'01/10/2025 al 30/09/2030 e provvedendo alla copertura economico finanziaria per garantire la continuità del servizio;

CONSIDERATO che la società A2A Calore & Servizi s.r.l.:

- ottemperando a quanto espressamente richiesto nell'allegato II del Decreto Legislativo n. 115 del 30.05.2008 e ss.mm.ii., dispone delle abilitazioni richieste per l'esecuzione delle prestazioni del contratto energia termica mediante teleriscaldamento;
- è iscritta al registro delle Imprese di Brescia, al n. 10421210153, REA 502302, C.F.: 10421210153;
- è totalitariamente partecipata da A2A s.p.a. e sottoposta alla relativa direzione e coordinamento e dispone dei vettori termici derivanti dall'utilizzo degli impianti di cogenerazione e scambio termico e delle relative reti di distribuzione di calore per il teleriscaldamento;
- nell'ambito della propria attività fornisce il servizio energia così come dettagliatamente descritto nel capitolato tecnico parte integrante del presente atto;

PRECISATO che la D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015, la D.G.R. n. X/5954 del 5.12.2016, la D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017, la D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018, la D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019, la D.G.R. D.G.R. n. XI/4232 del 29.01.2021, la D.G.R. n. XI/4508 del 01.04.2021, la D.G.R. n. XI/5941 del 7.02.2022, la D.G.R. n. XI/6387 del 16.05.2022, la D.G.R. n. XI/6866 del 02.08.2022, la DGR n. XI/778 del 28.12.2022, la D.G.R. XII/1827 del 31.01.2024 e la D.G.R. XII/2966 del 05.08.2024 hanno confermato quanto stabilito nella nota H1.2013.0008332 del 13.03.2013, ove si specifica che gli enti sanitari hanno l'obbligo di utilizzo, in via graduata, di convenzioni stipulate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.a. (ARIA) e poi di convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VERIFICATO che il servizio in parola non è previsto nell'elenco delle iniziative già attive dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA), né esistono in materia disposizioni di concorso d'acquisto fra le Agenzie territoriali della Regione e tra le convenzioni del sistema centralizzato per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP);

DATO ATTO che, a seguito di accurata analisi del mercato, è risultato che la Società A2A Calore & Servizi s.r.l. gestisce in modo esclusivo la rete cittadina del teleriscaldamento e ATS non può avvalersi di altre forme di riscaldamento non essendo provvista di caldaia e allaccio alla rete gas metano;

PRESO ATTO che, a seguito di contatti intercorsi con il Settore Tecnico della SC. Tecnico Patrimoniale, la società A2A Calore e Servizi s.r.l., con nota protocollo ATS 79711/2025 del 27.08.2025, ha dato disponibilità alla sottoscrizione del contratto, di durata quinquennale, dal 01.10.2025 al 30.09.2030 alle nuove condizioni della proposta economica di cui alla nota agli atti, per il servizio di teleriscaldamento presso l'edificio della sede legale di ATS di Bergamo;

ATTESO che il complesso delle prestazioni previste, da effettuare nel periodo di vigenza del contratto, è così articolato:

- a) fornitura dell'energia termica da rete di teleriscaldamento;
- b) conduzione nelle apparecchiature presenti nel locale centrale termica;
- c) manutenzione ordinaria delle apparecchiature presenti nel locale centrale termica;
- d) svolgimento della funzione di Terzo Responsabile;
- e) pronto intervento 24/24 per attività correlate alle componenti di impianto di competenza;
- f) predisposizione dell'avviamento e dell'accensione delle apparecchiature posizionate all'interno del vano tecnico adibito a centrale termica, da effettuarsi prima dell'inizio della stagione di riscaldamento;
- g) accensione o avviamento della sottocentrale termica;
- h) spegnimento o arresto della sottocentrale termica;
- i) corretta manutenzione delle apparecchiature di sottocentrale termica;
- j) messa a riposo delle apparecchiature di sottocentrale termica da effettuarsi alla fine della stagione di riscaldamento;
- k) garanzia della conduzione con personale qualificato degli impianti termici o abilitato (patentino) secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;
- l) monitoraggio a distanza degli impianti termici;
- m) compilazione del libretto di centrale conformemente alla legislazione vigente;

CONSIDERATO che il suddetto contratto, allegato n. 1 alla presente Delibera, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, verificato dal Servizio Tecnico è da ritenersi idoneo e rispondente al soddisfacimento delle esigenze dell'ATS di Bergamo;

PRESO ATTO che:

- il corrispettivo contrattuale annuo derivante dall'erogazione del servizio in argomento è stimato complessivamente in € 77.214,09 oltre IVA al 22%, di cui € 39.732,50 oltre IVA al 22% per quota fissa - a prescindere dal consumo effettivo - ed € 37.481,59 oltre IVA al 22%, quale quota variabile stimata, e trova copertura sul raggruppamento di budget F73010/Servizi appaltati/SAL, conto economico 673025/Servizio riscaldamento, centro di costo 1000000010;
- il corrispettivo annuo potrà essere soggetto a credito d'imposta, stimato, sulla base dei consumi esposti, in circa € 3.430,11= annui, ex art. 8, c. 10, lettera f), L. 23.12.1998, n.448;
- si rende necessario prevedere un accantonamento pari al 20% del valore contrattuale annuo, pari ad € 15.442,82 oltre IVA, per il possibile aggiornamento dei prezzi ed

ISTAT previsti dall'art. 7 "Riferimenti per revisione prezzi", punti 7.1 e 7.2 del contratto;

RILEVATO che il servizio di teleriscaldamento, rispetto alle gestioni tradizionali (gasolio e gas metano), presenta considerevoli vantaggi, tra cui, benefici per l'efficienza energetica, per l'ambiente e per abilitare la transizione ecologica, di seguito sintetizzati:

- maggior convenienza rispetto al gasolio o al GPL, perché il costo del teleriscaldamento è ancorato a quello del gas naturale, definito, secondo i parametri stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- minori costi di gestione e di manutenzione della centrale termica, rispetto alle tradizionali caldaie;
- viene computata solo l'energia effettivamente consumata;
- l'energia per il riscaldamento e quella per la produzione di acqua calda sono a disposizione tutto l'anno, senza limitazioni di capacità energetica;
- nessun costo di sostituzione di caldaia e bruciatore;
- abbattimento dei costi di manutenzione ed il controllo periodico obbligatorio della caldaia, inclusa la pulizia e la verifica dei condotti dei fumi;
- eliminazione dei rischi di esplosione ed intossicazione da fumi;
- eliminazione della necessità del "terzo responsabile" per le attività direttamente connesse a caldaia e bruciatore;
- eliminazione della necessità del C.P.I. connesso all'attività della centrale termica;
- il servizio calore con il teleriscaldamento è attivo tutto l'anno, a differenza dei tradizionali impianti di riscaldamento;
- significativa riduzione delle sostanze nocive ed inquinanti;
- contribuisce validamente al miglioramento della qualità dell'aria negli ambiti più compromessi dei centri urbani;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione della proposta di deliberazione di che trattasi ne attesta la legittimità, la regolarità tecnica, formale e sostanziale;

RITENUTO pertanto, di nominare:

- quale Responsabile Unico del Progetto l'Arch. Andrea Bussolino, Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ATS di Bergamo;
- quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Geom. Dante Villa del Settore Tecnico della S.C. Tecnico Patrimoniale, dell'ATS di Bergamo;

RITENUTO di far proprie le proposte del Responsabile del procedimento in relazione a quanto sopra riferito;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Direttore della SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità agli atti dell'Articolazione Organizzativa proponente;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori, Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del D.lgs. n. 502/92 e s.m. e i. e della L. R. n. 33/2009 e s. m. e i.;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di approvare** la stipula del contratto quinquennale con la società A2A Calore e Servizi s.r.l., con sede legale in via Lamarmora n. 230 a Brescia, per il servizio di teleriscaldamento, che si allega al presente provvedimento (allegato n. 1 quale parte integrante e sostanziale dello stesso) per l'importo complessivo di € 386.070,45 oltre IVA al 22% per un totale di € 471.005,95 IVA inclusa;
- 2. di dare atto** che, stante i rilievi pregressi, la continuità contrattuale con la società A2A calore e Servizi s.r.l. emerge come la scelta economicamente più conveniente per ATS Bergamo e che il rapporto contrattuale prosegue, senza soluzione di continuità, per la durata di cinque anni, dal 01/10/2025 al 30/09/2030;
- 3. di contabilizzare** l'onere stimato derivante dal presente provvedimento pari a € 386.070,45 oltre IVA come di seguito specificato:

anno 2025 (mesi 3 - dal 1/10 al 31/12)

- € 19.303,52 = imponibile
- € 4.246,78 = iva 22%
- € 23.550,30 = importo complessivo

anno 2026

- € 77.214,09 = imponibile
- € 16.987,10 = iva 22%
- € 94.201,19 = importo complessivo

anno 2027

- € 77.214,09 = imponibile
- € 16.987,10 = iva 22%
- € 94.201,19 = importo complessivo

anno 2028

- € 77.214,09 = imponibile
- € 16.987,10 = iva 22%
- € 94.201,19 = importo complessivo

anno 2029

- € 77.214,09 = imponibile
- € 16.987,10 = iva 22%
- € 94.201,19 = importo complessivo

anno 2030 (mesi 9 - dal 1/01 al 30/09)

- € 57.910,57 = imponibile

- € 12.740,32 = iva 22%
- € 70.650,89 = importo complessivo

sul Conto Economico n. 673025 dei Bilanci Sanitari per gli esercizi 2025/2030, raggruppamento di budget F73010/Servizi appaltati/SAL centro di costo 1000000010

4. di dare atto che per il corrispettivo è previsto un credito d'imposta, stimato sulla base dei consumi esposti, di circa € 3.430,11= annui, ex art. 8, c. 10, lettera f), L. 23.12.1998, n.448;

5. di accantonare per il possibile aggiornamento dei prezzi ed ISTAT previsti dall'art. 7 "Riferimenti per revisione prezzi" del contratto, punti 7.1 e 7.2, il valore pari al 20% dell'intero importo netto contrattuale annuo, come segue:

- € 15.442,82 = imponibile
- € 3.397,42 = iva 22%
- € 18.840,24 = importo complessivo

6. di nominare:

- quale Responsabile Unico del Progetto l'Arch. Andrea Bussolino, Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ATS di Bergamo;
- di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Geom. Dante Villa del Settore Tecnico della S.C. Tecnico Patrimoniale, dell'ATS di Bergamo;

7. di dare mandato al Responsabile del procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m. e i;

8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6 della L.R. n. 33/2009 e s.m. e i;

9. di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici competenti per il prosieguo di competenza;

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Massimo Giovanni Giupponi)

All. n. 1 – contratto A2A Calore e Servizi

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO DELLA SEDE ATS DI BERGAMO UBICATA IN VIA GALLICCIOLLI N. 4, EROGATO DALLA SOCIETÀ A2A CALORE & SERVIZI S.R.L. DI BRESCIA.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E LEGITTIMITA'

STRUTTURA PROPONENTE: SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Il Responsabile del procedimento
Bussolino Andrea

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'- Direttore Dott. Sergio Rocca

Si attesta la copertura economica e la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio – Costi (Bilancio/Esercizio/Codice Progetto/Codice Finanziamento): BILANCI SANITARI ESERCIZI 2025/2030

Dati contabili – Costi (Raggruppamento di Budget/Entità Acquirente/Conto Economico/Conto Patrimoniale/Centro di Costo): RAGGRUPPAMENTO DI BUDGET F73010/SERVIZI APPALTATI/SAL, CONTO ECONOMICO 673025/SERVIZIO RISCALDAMENTO, CENTRO DI COSTO 1000000010

Importo – Costi (importo): €. 471.005,95 IVA INCLUSA

Bilancio – Ricavi (Bilancio/ Esercizio/Codice Progetto): 0

Dati contabili – Ricavi (Entità Acquirente/Conto Economico/Conto Patrimoniale/Centro di Costo): 0

Importo – Ricavi (importo): 0

Note: PER ES. 2025 INTEGRATO SB 2025000099; PER ES. SUCCESSIVI SB PLURIENNALE 2025000473

Autorizzante
Rocca Sergio

Spett.le
Agenzia di Tutela della Salute
della Provincia di Bergamo
Via Gallicciolli n° 4
24121 Bergamo (BG)

Oggetto: Servizio Energia: Sede ATS di Via Gallicciolli, 4 a Bergamo

Si fa seguito ai contatti intercorsi per riepilogare, nella presente, le condizioni del contratto di Servizio Energia relativo alla Sede ATS di Via Gallicciolli, 4 a Bergamo redatto in ottemperanza al D.Lgs. 115/2008 e stipulato tra

A2A Calore & Servizi S.r.l. (“ACS”)

E

Agenzia di Tutela della Salute della Provincia di Bergamo Sede ATS di Via Gallicciolli, 4 a Bergamo.

Premesso che:

1) Il presente contratto di Servizio Energia (in seguito anche il “**Contratto**”) intende disciplinare la fornitura d’energia termica da parte di ACS tramite l’erogazione dei beni e dei servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort nell’edificio in oggetto, nel rispetto delle vigenti leggi in materia d’uso razionale dell’energia, di sicurezza e salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e utilizzo dell’energia, in conformità alla normativa vigente che definisce il Servizio Energia ed in particolare:

- all’art.1 lettera “p” dei DPR 412/93 e al DPR 551/99,
- al Decreto Legislativo n°115 del 30 maggio 2008
- alla DGR VIII/5773 della Regione Lombardia, art. 2, lettera f.
- al D.M. 22 gennaio 2008, n.37.

2) ACS, ottemperando quanto espressamente richiesto dall’Allegato II del Decreto Legislativo n°115 del 30 maggio 2008, dispone dell’abilitazione richiesta per l’esecuzione delle prestazioni del Contratto di Servizio Energia, e cioè:

- a) abilitazione professionale ai sensi del DM n. 37/2008, e successive modificazioni, per le seguenti categorie:
 - 1) Settore «A» (impianti elettrici);
 - 2) Settore «C» (riscaldamento e climatizzazione);
 - 3) Settore «D» (impianti idrosanitari);
 - 4) Settore «E» (impianti gas);
- b) rispondenza ai requisiti previsti per il ruolo di Terzo Responsabile dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), e di cui all’articolo 11, comma 3, del medesimo decreto.
- c) ACS opera in regime di Certificazione di Qualità conformemente alle norme UNI EN ISO 9000.

- 3) ACS è iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 10421210153. Per quanto concerne la C.C.I.A.A. di Brescia l'azienda è iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 502302 Il Codice fiscale/P.IVA è il seguente N° 10421210153
- 4) ACS è una società totalitariamente partecipata da A2A S.p.A. e sottoposta alla relativa direzione e coordinamento e dispone dei vettori termici derivanti dall'utilizzo degli impianti di cogenerazione e scambio termico e delle relative reti di distribuzione del calore per teleriscaldamento.
- 5) ACS nell'ambito della propria attività fornisce il Servizio Energia, così come dettagliatamente descritto nel capitolato tecnico allegato.

ACS e Condominio convengono che:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto.

Art. 2 (PROPOSTA TECNICO ECONOMICA)

L'offerta, stilata in funzione del consumo di energia termica, consentirà al Cliente un correlato risparmio energetico, l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nonché l'organizzazione delle attività per il mantenimento in efficienza delle apparecchiature facenti capo all'impianto termico.

Nell'ammontare annuo dell'importo sopra indicato quale corrispettivo a carico del Cliente sono incluse le attività finalizzate alla conduzione e alla manutenzione delle apparecchiature ubicate all'interno della centrale termica.

Il corrispettivo contrattuale esposto nel presente documento è relativo alla consistenza degli impianti, oggetto del servizio in essere, alla data di stipula del contratto ed è riferito dichiarate alle condizioni attuali, considerando come riferimento il prelievo di energia dell'ultima stagione termica.

ACS fornirà a proprie cure e spese un sistema di telecontrollo computerizzato degli impianti del quale rimarrà proprietaria anche al termine della durata del presente contratto.

Esternamente al condominio verrà posato incassato nel muro, attività sempre a cura di ACS, un cilindro contenente le chiavi di accesso al cancello di cinta e alla centrale. Questo consentirà al personale operativo, specie in situazioni di reperibilità, di ridurre i tempi di intervento.

Art. 3 (DURATA):

Il presente Contratto avrà una durata di anni 5 a decorrere dalla data di inizio del servizio prevista per il 01/10/2025 e terminerà cinque anni dopo il 30/09/2030.

Al termine del rapporto contrattuale le parti si incontreranno per definire nuove condizioni contrattuali.

Art. 4 (FORNITURA ENERGIA TERMICA)

Le grandezze di riferimento per quantificare ciascuno dei servizi erogati, da utilizzare per la fase di analisi consuntiva sono:

Tipologia utenze presenti nell'immobile:

uffici

Gradi giorno di riferimento della località, come riferimento al fine di destagionalizzare il consumo annuo di energia termica

Località:	Bergamo
Zona di riferimento	"E"
Periodo annuale esercizio impianti di riscaldamento:	15/10 – 15/04 (183 giorni)
Durata massima di attivazione impianto di riscaldamento:	14 h/gg.
Gradi giorno di riferimento:	2.185,0

Quantità presunta totale erogata di energia termica nel corso dell'esercizio termico:
kWh/anno: 555.933,48

Art. 5 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SERVIZIO ENERGIA

Il corrispettivo contrattuale del Servizio Energia si articola in una Quota fissa e di una Quota variabile come meglio specificato nella seguente tabella:

<u>CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ANNUO</u>			
<u>Volume contrattuale</u>	mc.	23.000	
<u>A.1 Quota fissa:</u> AL 01/07/2025	€/mc.	1,7275 +IVA	
<u>A.2 Quota variabile:</u> AL 01/07/2025	€/kWh	0,067421 +IVA	
Importo annuo presunto	€/anno	77.214,09 + IVA di Legge	
<u>A.3 Credito d'imposta stimato:</u>	circa €/anno	-3.430,11	

Tale corrispettivo contrattuale annuo è riferito al profilo di funzionamento dell'edificio richiesto dal cliente al momento della firma del presente contratto, nonché alle tariffe in vigore alla data di cui sopra. Le condizioni economiche del presente contratto come pure le condizioni tecniche potranno variare a seconda delle delibere emesse da ARERA e dal risultato ottenuto con l'impianto a regime.

Art. 6 SERVIZIO DI CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATE NEL LOCALE CENTRALE TERMICA CON PRONTO INTERVENTO E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE

Il corrispettivo contrattuale annuo per tali prestazioni contrattuali è indicato nel precedente Art. 5

Art. 7 RIFERIMENTI PER REVISIONE PREZZI

Ai fini della contabilità per revisione prezzi di cui al successivo "CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA" articolo 4), le parti definiscono i seguenti prezzi di riferimento:

Il corrispettivo mensile che il Cliente si impegna a corrispondere per l'intera durata contrattuale è composto da:

- una quota denominata “fissa”, riferita al singolo edificio riscaldato ed indipendente dai prelievi di energia effettuati;
- una quota variabile riferita ai prelievi effettuati denominata “fornitura dell’energia termica”.

Art. 7.1 Corrispettivo “quota fissa” e sua revisione

Il Corrispettivo “Quota Fissa” espresso in euro/anno dovrà essere corrisposto mensilmente ed è indipendente dai prelievi di energia effettuati.

La componente del canone sarà revisionata con la seguente modalità:

$$QF = QF0 \times (FOI/FOI0)$$

dove:

FOI = parametro aggiornato con cadenza annuale al 1° ottobre e fisso ed invariabile per i successivi 12 mesi, pari al valore assunto dall’Istituto Nazionale di Statistica ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. L’aggiornamento avverrà quindi il 1° ottobre di ogni anno;

FOI0 = valore assunto dall’indice FOI relativo al mese di Ottobre 2024 e pari a 120,1 (indice generale senza tabacchi).

Qualora l’Istituto Nazionale di Statistica ISTAT apportasse variazioni alla base di riferimento dell’indice, si procederà ad individuare l’indice di raccordo con l’indice FOI0.

Qualora l’Istituto Nazionale di Statistica ISTAT apportasse variazioni alla base di riferimento dell’indice (base annuale per FOI 2010 = 100) si procederà anche all’aggiornamento di FOI0.

Art. 7.2 Corrispettivo “quota variabile” e sua revisione

I corrispettivi proporzionali si aggiorneranno con cadenza mensile in analogia alle variazioni dell’indice teleriscaldamento ITTLR, di cui alla seguente formula:

$$ITTLR = [ICNF \times PUNm + (1-ICNF) \times TTGm] / 8,154$$

ICNF percentuale di approvvigionamento o produzione di calore da fonte non fossile che alimenta le reti di teleriscaldamento afferenti ad A2A Calore e Servizi; tale indice si adegua con cadenza annuale al 1° ottobre ed è riferito all’anno solare precedente il periodo di aggiornamento;

PUNm variazione del prezzo di riferimento dell’energia elettrica nel mese m-esimo di fornitura rispetto al prezzo del mese precedente. Il prezzo mensile è pari alla media aritmetica delle quotazioni giornaliere del PUN (Prezzo Unico Nazionale), calcolate e pubblicate dal Gestore Mercati Energetici, GME, rilevate nel mese m-esimo di fornitura;

TTGm include la variazione del prezzo di riferimento dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel mese m-esimo di fornitura rispetto al prezzo del mese precedente. Il prezzo mensile è pari al prezzo PSV day ahead calcolato e pubblicato secondo quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ARERA ai sensi della delibera 374/2022/R/gas del 29 luglio 2022. Inoltre include la variazione del costo ambientale EUA, pari alla media aritmetica delle quotazioni giornaliere rilevate nel mese m-esimo di fornitura e riferite al prodotto future relativo al mese di dicembre dell’anno solare in cui ricade il mese m-esimo, pubblicate da Intercontinental Exchange, ICE, e calcolate applicando un fattore emissivo pari a 0,00196 ton/Smc.

8,154 coefficiente fisso che tiene conto dei processi di trasformazione energetica coinvolti nell’erogazione del servizio.

Allegati:

- 1) CAPITOLATO TECNICO DEL SERVIZIO
- 2) CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

CAPITOLATO TECNICO DEL SERVIZIO

Prestazioni comprese nel servizio

Mediante il Servizio-Energia ACS mette a disposizione del Cliente l'energia termica prodotta attraverso l'acqua calda in condizioni di pressione e temperatura idonee per essere utilizzate direttamente negli impianti del Cliente e tali da consentire condizioni di comfort negli edifici, nel rispetto delle vigenti norme in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo anche al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia tra cui:

- provvede all'esercizio, alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, se richiesta, dei propri impianti termici;
- effettua la misurazione e contabilizzazione dell'energia termica utilizzata dal Cliente;
- qualora nel corso del rapporto contrattuale vengano realizzati interventi sull'edificio o su altri impianti, da nostro personale o da ditte specialistiche, da noi incaricate, la nostra azienda consegnerà al Cliente adeguata documentazione tecnica ed amministrativa;
- prende in consegna gli impianti, i locali e le parti dell'edificio ove detti impianti sono ubicati e si impegna a riconsegnarli senza alcun danneggiamento al termine del periodo contrattuale, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

Il complesso delle prestazioni previste, effettuare nel periodo di vigenza del Contratto, è così articolato:

- a) fornitura dell'energia termica da rete di teleriscaldamento
- b) conduzione delle ns. apparecchiature presenti nel locale centrale termica;
- c) manutenzione delle ns. apparecchiature presenti nel locale centrale termica;
- d) svolgimento della funzione di Terzo Responsabile;
- e) pronto intervento 24/24 per attività correlate alle componenti di impianto di competenza
- f) predisposizione dell'avviamento ed all'accensione delle apparecchiature posizionate all'interno del vano tecnico adibito a centrale termica, da effettuarsi prima dell'inizio della stagione di riscaldamento;
- g) accensione o avviamento della sottocentrale termica
- h) spegnimento o arresto della sottocentrale termica
- i) corretta manutenzione delle apparecchiature di sottocentrale termica,
- j) messa a riposo delle apparecchiature di sottocentrale termica da effettuarsi alla fine della stagione di riscaldamento
- k) garanzia della conduzione con personale qualificato degli impianti termici o abilitato (patentino) secondo quanto richiesto dalla normativa vigente
- l) monitoraggio a distanza degli impianti termici con impianto di proprietà ACS
- m) compilazione del libretto di centrale conformemente alla legislazione vigente

1. Fornitura del combustibile vettore energetico

Fornitura a propria cura ed onere dei vettori energetici come da caratteristiche dell'impianto, per il funzionamento dell'impianto rispondente alla qualità prevista dalle disposizioni vigenti alla data della sottoscrizione del contratto.

2. Conduzione e manutenzione ordinaria

ACS eseguirà tutte le operazioni di manutenzione delle apparecchiature dell'Impianto termico installato da ACS, posizionate all'interno del vano tecnico adibito a centrale termica, in ottemperanza a quanto previsto

dal D.P.R. 412/93 e s.m.i. e dal D.lgs. 192 del 19 Agosto 2005 e s.m.i., in modo conforme alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'Impianto Termico stesso o, qualora non siano disponibili, conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI - CEI - CTI - CIG per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. In particolare si provvederà a:

- Aggiornamento della curva di termoregolazione e degli orari di funzionamento
- Il controllo periodico e la taratura dell'impianto di termoregolazione.
- Misura del calore-energia erogato
- Manutenzione ordinaria e preventiva mediante la verifica e il controllo dei seguenti apparati:
 - a) strumenti di misura, organi di controllo e sicurezza: termometri, manometri, termostati, pressostati e valvole di sicurezza;
 - b) strumentazione e funzionamento degli scambiatori;
 - c) apparecchiature di regolazione automatica
- Alla conclusione della stagione di riscaldamento, messa a riposo dell'impianto che prevede:
 - a) protezione delle principali apparecchiature dello scambiatore di teleriscaldamento.

3. Pronto intervento

ACS garantirà un servizio di pronto intervento, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su chiamata del Cliente e/o attraverso allarme e/o rilevamento delle anomalie delle apparecchiature posizionate nel locale centrale termica con controllo a distanza.

L'intervento è garantito entro 6 (sei) ore dal momento della segnalazione del Cliente per disservizi correlati alle apparecchiature di centrale termica.

Qualora l'intervento comporti la riparazione e/o la sostituzione urgente di materiali o componenti dell'impianto, questi verranno eseguiti e fatturati a parte, ad eccezione del periodo di garanzia dei nuovi materiali, non essendo inclusi nel presente Contratto.

4 Date e orari di attivazione impianto e temperature

La programmazione degli orari e delle temperature dovranno essere inoltrate ad ACS, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima dell'inizio di ogni Stagione di Riscaldamento, nei limiti previsti e consentiti dal DPR 412/93 e s.m.i.. Per ogni luogo di fornitura dovranno essere indicati:

- a) le Ore di Riscaldamento giornaliero e la loro distribuzione settimanale
- b) il Calendario stagionale;
- c) la data di prima accensione e ultimo spegnimento;

Resta comunque sempre possibile variare le ore di Riscaldamento inizialmente comunicate, comunicandole, per iscritto, almeno 72 ore prima del momento in cui si richiede l'effettuazione del servizio.

Variazioni dei limiti previsti per la Stagione di Riscaldamento, nel rispetto dei termini previsti dal DPR 412/93. Tali variazioni devono essere comunicate per iscritto al Referente Locale, con almeno 7 (sette) giorni solari di preavviso.

Il calore sarà distribuito a bocca di centrale al fine di poter garantire la temperatura ambiente richiesta. ACS non sarà responsabile della non uniforme distribuzione del calore nei locali riscaldati.

5. Terzo Responsabile

ACS., viene delegata dal Cliente per svolgere tutte le attività regolamentate dal DPR 412/93 – DPR 551/99 quale Terzo Responsabile, ai sensi dell'art.31, comma 1 L. 10/91. Inoltre, come previsto dal DL 30 Maggio

2008 n. 115, si precisa che non c'è incompatibilità tra il ruolo di fornitore di energia ed il ruolo di Terzo Responsabile se il contratto proposto è del tipo a servizio energia.

6. Compilazione libretto di centrale

La compilazione del libretto di centrale con le varie annotazioni per le verifiche periodiche previste dalla normativa vigente sarà svolta da ACS, che provvederà inoltre ad aggiornare il Catasto Unico degli Impianti termici della Regione Lombardia (CURIT)

7. Misurazione e contabilizzazione dell'energia termica (quota variabile)

La misurazione e la contabilizzazione dell'energia termica utilizzata dal Cliente espressa in wattora o altra unità di misura del sistema internazionale, avverrà mediante idonea strumentazione, conforme alla normativa di settore e provvista di certificato di taratura, di cui ACS garantisce l'affidabilità.

La misura verrà effettuata in centrale termica come unico punto di fornitura.

Resterà a carico di ACS la responsabilità per il mantenimento della precisione e dell'affidabilità di tutte le apparecchiature di misura eventualmente installate per l'intera durata del rapporto contrattuale, con l'esclusione degli interventi di riparazione conseguenti ad atti vandalici o di manomissioni da parte di terzi non autorizzati o comunque per cause non imputabili ad ACS.

8. Accessibilità e obblighi del Cliente

ACS, secondo proprie prescrizioni tecniche, può disporre in ogni momento la verifica, la sostituzione, o la modifica degli impianti e delle apparecchiature da lei installate in centrale termica.

Il Cliente, mediante la sottoscrizione del contratto per il Servizio Energia, concede in uso ad ACS idonei locali o porzioni di locali per la collocazione degli impianti e di tali dispositivi che siano opportunamente delimitati per motivi di sicurezza e di incolumità fisica.

ACS ha pertanto il diritto, a mezzo di proprio personale o di terzi incaricati, di accedere in condizioni di assoluta sicurezza ai propri impianti e apparecchi in centrale termica a seguito della sottoscrizione del Contratto.

Il Cliente si impegna a garantire ad ACS, previo accordo, l'accesso agli impianti interni del Cliente ove ACS ravvisi la necessità di effettuare verifiche per accertare alterazioni o guasti e per assicurarsi l'effettiva regolarità dell'impianto e del servizio, in caso di inadempimento del Cliente ai propri obblighi di manutenzione e verifica degli impianti interni.

Il Cliente è tenuto ad evitare qualunque manomissione degli impianti di proprietà di ACS e ad informare tempestivamente ACS di eventuali danneggiamenti a carico degli impianti e apparecchiature di ACS anche perpetrati da terzi.

Il Cliente garantirà l'efficienza dell'impianto di messa a terra della centrale termica comune all'intero edificio.

Il Cliente si impegna inoltre a garantire le necessarie informazioni e disposizioni relative al Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza con particolare riferimento alle problematiche connesse ai rischi specifici ed interferenti.

9. Manutenzione straordinaria degli impianti di centrale termica

Sono da intendersi escluse dal Servizio Energia e quindi a carico del Cliente tutte le attività di manutenzione straordinaria propedeutiche alla corretta gestione della centrale termica ad eccezione delle nuove apparecchiature che verranno installate da ACS limitatamente al periodo di garanzia di Legge (24 mesi per tutte le apparecchiature che diventano 60 mesi per le tubazioni).

10. Messa a norma e migliorie dell'impianto

Qualora il Cliente dovesse commissionare ad ACS alcune opere su richiesta, sarà cura di ACS predisporre, laddove possibile, un preventivo. Per contro, se tali opere non fossero preventivabili, le prestazioni effettuate saranno liquidate facendo riferimento alle quotazioni del Listino Prezzi Unitari del Comune di Milano in vigore al momento dell'esecuzione delle opere. Tutti i lavori che ACS eseguirà, saranno realizzati con l'impiego di maestranze specializzate, attrezzature moderne ed adeguate, e materiali di primaria qualità.

Restano invece a carico del Cliente gli oneri dovuti a:

- oneri dovuti agli Enti preposti all'esecuzione di verifiche, controlli, collaudi, pratiche autorizzative, ecc. correlati all'adeguamento normativo
- ogni manutenzione e gestione di apparecchiature e/o impianti non installati da ACS con la presente proposta.

Altri oneri a carico di ACS:

- Impiego di Maestranze specializzate e d'aiuto;
- Trasporto dei materiali a piè d'opera;
- Materiali ed attrezzature necessari allo svolgimento delle proprie attività;
- Carico e trasporto dei materiali di risulta dalle proprie attività sino alle Pubbliche Discariche;

Altri oneri a carico del Cliente:

- Fornitura di energia elettrica ed acqua per le lavorazioni, con potenza sufficiente e prese rispondenti alle vigenti normative ENPI e CEI;
- L'imposta sul valore aggiunto.

11. Attività escluse

E' esclusa dal Servizio Energia l'attività di conduzione degli impianti interni del Cliente ed in generale:

- servizio di presidio
- **la fornitura di sistemi di contabilizzazione e ripartizione del calore dei singoli appartamenti;**
- **la fornitura ed installazione di valvole termostatiche a corredo dei corpi scaldanti;**
- **la fornitura di pompa elettronica a portata variabile;**
- **la certificazione energetica del complesso condominio;**
- conduzione e manutenzione delle apparecchiature e/o componenti di impianto ubicati a valle dello scambiatore di calore sia nel vano tecnico centrale termica che fuori dalla centrale termica (quali unità di trattamento aria, fan-coil, gruppi frigoriferi, torri evaporative, reti fluido vettore, valvolame, elettropompe di circolazione, sistemi di termoregolazione, sistemi di espansione, ecc).
- la fornitura di energia termica per utilizzi diversi da quelli riconducibili al riscaldamento degli ambienti;
- le attività di carattere edilizio dei locali concessi in uso dal Cliente ad ACS;
- la fornitura di filtri per aria;
- gli eventuali oneri dovuti agli organi di controllo (ASL, Comuni, Provincie,...) degli impianti del Cliente;
- le forniture di energia elettrica ed acqua, necessarie per il funzionamento della sottocentrale;
- l' "impianto di terra" comune all'intero edificio;
- ogni altra fornitura e/o gestione di impianti non espressamente compresi nel contratto sottoscritto tra ACS ed il Cliente;
- gli impianti di proprietà del Cliente anche situati all'interno della centrale, estranei allo svolgimento del Servizio Energia.

Pertanto ACS non assume alcuna responsabilità in relazione allo stato, alla realizzazione ed alla manutenzione degli impianti esclusi dal servizio e ad eventuali malfunzionamenti degli stessi.

ACS si rende comunque disponibile ad eseguire le ulteriori prestazioni non oggetto del presente Contratto, a seguito di una regolare richiesta da parte del cliente, dopo aver concordato il relativo compenso economico

aggiuntivo e le relative condizioni in documenti contrattuali ulteriori rispetto all'offerta. Ciò si potrebbe applicare in particolare a:

- La sostituzione o riparazione di tutti i componenti non inclusi nel presente contratto e/o che dovessero risultare guasti per causa di manomissione, intemperie, fulmini, e per tutte quelle motivazioni provocate da terzi.
- Richieste d'intervento per ingiustificate ragioni o per l'esecuzione d'attività non previste dal presente contratto.
- Lavori d'adeguamento dell'impianto alle normative vigenti o future per i componenti d'impianto non oggetto di fornitura da parte di ACS.

Allegato 2

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. Prezzo Contrattuale

Il prezzo contrattuale del Servizio Energia è indicato nell'Art. 5 della proposta contrattuale di ACS.

2. Determinazione del Corrispettivo

Le componenti del corrispettivo del Servizio Energia, indicate nel contratto, saranno periodicamente aggiornate sulla base degli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (esclusi tabacchi) e sulla base dei criteri di indicizzazione della materia prima di cui alla delibera dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas.

3. Lettura dei consumi

ACS deve poter accedere liberamente e in condizioni di assoluta sicurezza ai gruppi di misura installati. La lettura dei gruppi di misura, eseguita dal personale incaricato o mediante sistema di telelettura, viene effettuata secondo le ordinarie periodicità in uso presso la società, modificabili da ACS nel corso del contratto dando preavviso al Cliente di almeno sessanta giorni mediante avviso inserito in fattura, fatte salve diverse prescrizioni emanate dalle competenti autorità e la facoltà di letture e fatturazioni supplementari.

4. Fatturazione dei consumi

La fatturazione dei corrispettivi è effettuata con cadenza mensile. I consumi di energia termica sono determinati sulla base delle letture dei gruppi di misura. Se per qualsiasi causa non fosse possibile disporre della lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, ACS potrà effettuare la fatturazione sulla scorta di letture stimate e salvo conguaglio.

5. Ricostruzione dei consumi

Qualora non si disponga dei dati di consumo o qualora il gruppo di misura installato non misuri o evidenzi un errore che ecceda i margini di tolleranza ammessi, si procederà alla ricostruzione dei prelievi e all'effettuazione dei relativi conguagli, nei limiti dei termini prescrizionali, per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui si provvederà alla sostituzione o riparazione dello stesso.

I consumi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione prenderà come riferimento i consumi verificatisi in analoghi periodi e condizioni, di norma nei cinque anni anteriori alla scoperta del malfunzionamento, tenendo altresì conto di ogni altro utile ed idoneo elemento.

Entro trenta giorni dal ricevimento della fattura comprendente i consumi calcolati, il Cliente può presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e richiedere la revisione della ricostruzione dei consumi effettuata da ACS. ACS nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte del cliente procederà all'eventuale rettifica dei consumi stimati mediante emissione di documento contabile a conguaglio della fattura già messa o a confermare la correttezza dei consumi fatturati.

6. Pagamenti

Le fatture recapitate agli indirizzi indicati dai Clienti dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sulle fatture stesse, ovvero mensilmente, 30 gg. data fattura.

Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, ACS potrà richiedere, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) in funzione delle indicazioni di cui al Dlg 231/2002, maggiorato del sette per cento. ACS può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura.

Perdurando il mancato pagamento, viene inviato al Cliente un sollecito di pagamento e, persistendo ulteriormente l'inadempimento, una raccomandata che indica il termine ultimo di pagamento e le modalità per comunicarne l'effettuazione ad ACS, nonché il termine di 15 giorni decorsi vanamente i quali ACS, valutate le circostanze del caso e senza ulteriori avvisi, potrà sospendere il servizio.

Il Cliente che ha regolarmente pagato le fatture dell'ultimo biennio è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.

In ogni caso ACS si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi.

7. Determinazione del corrispettivo per fornitura energia termica

La "Quantità presunta totale erogata di energia termica nel corso dell'esercizio termico" indicata nella presente documentazione contrattuale è assunta come riferimento storico determinato sulla base delle condizioni climatiche e del fattore di utilizzazione delle strutture.

Ogni anno, alla data di inizio e di termine del servizio di climatizzazione invernale, ACS eseguirà le letture del misuratore di energia installato. Tale attività potrà essere svolta in contraddittorio con il cliente se ne fa richiesta.

Ove il Cliente non richiedesse di essere presente alle letture del misuratore di energia termica in contraddittorio ACS, fatte le letture, provvederà alla fatturazione dell'importo a conguaglio contrattualmente previsto.

In caso di accertato irregolare o mancato funzionamento del contatore di energia termica, ACS sostituirà lo strumento ed il consumo verrà determinato in modo induttivo.

Per la determinazione induttiva dei consumi, ACS terrà conto dei seguenti elementi di riferimento:

- consumo storico dell'utenza
- temperature medie del periodo di irregolare o mancato funzionamento del contatore, espresse in Gradi Giorno.

Al Cliente è riconosciuta la facoltà di dimostrare il mancato o ridotto utilizzo del servizio nel periodo oggetto di determinazione induttiva.

8. Condizioni di consegna dell'impianto

Il Cliente ha l'obbligo, al momento della sottoscrizione del contratto coincidente con l'accettazione della proposta, di denunciare ogni anomalia o deficienza tecnica o irregolarità di funzionamento che potrebbero impedire ad ACS un corretto svolgimento dei servizi.

9. Permanenza in vani tecnici

Per l'intero periodo della gestione e dal momento della avvenuta consegna dei locali adibiti a vani tecnici, sarà consentito l'ingresso e la permanenza negli stessi al personale di ACS o altro personale da quest'ultima incaricato.

10. Certificazione di qualità

ACS garantisce che tutte le prestazioni oggetto del presente contratto saranno eseguite in regime di Certificazione di Qualità conformemente alle norme UNI EN ISO 9000.

11. Assicurazione e Sicurezza

A copertura delle proprie responsabilità civili per danni a cose o a persone per fatti imputabili ad ACS, quest'ultima garantisce che la propria attività è coperta da idonea polizza assicurativa di gruppo per la RCT per adeguato massimale (€ 5.000.000,00 cinquemilioni).

Al fine di permettere ad ACS l'espletamento delle attività previste nei confronti degli Enti preposti, la proprietà si impegna a trasmetterle copia della documentazione inerente gli impianti termici oggetto del contratto, in particolare:

- **Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti** di cui all'art.26 comma 3 del D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008. In caso non esistano interferenze occorrerà una dichiarazione del Cliente in merito, e comunque dovranno essere fornite ad ACS dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui saremo destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza da voi adottate in relazione alla Vostra attività (art. 26 comma 2 D.Lgs 81/2008);
- Documento di **mappatura dell'amianto** (in caso esista tale materiale sull'impianto);
- Denuncia **impianto di terra** e verbale di verifica periodica;
- **Certificato Prevenzione Incendi** o, se non rilasciato, la richiesta dello stesso al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- **Documentazione sulla valutazione dei rischi** di cui al D.Lgs 81/2008, o leggi pregresse;

Qualora alcuni documenti non fossero disponibili o consegnati ad ACS, ciò dovrà essere specificamente riportato nel verbale di presa in carico degli impianti.

12. Prestazioni in subappalto

ACS, ferma restando la propria esclusiva e totale responsabilità per il corretto assolvimento degli impegni oggetto del presente, si riserva la facoltà di fare eseguire le prestazioni materiali previste a proprio carico da aziende quali incaricati dell'esecuzione.

13. Durata del Contratto

La durata del contratto è pari al numero di anni indicati nella proposta contrattuale di ACS, a partire dalla data di inizio del servizio indicata anch'essa nella medesima proposta contrattuale. Al termine del rapporto contrattuale le parti si incontreranno per definire nuove condizioni contrattuali.

14. Sospensione e risoluzione

ACS non assume responsabilità alcuna per danni a persone e cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni nel Servizio Energia dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità, nonché ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione per il tempo ad esse strettamente indispensabile, qualora gli eventuali danni non siano imputabili a colpa di ACS nell'esecuzione di dette operazioni.

ACS non risponde inoltre dei danni causati dal vettore energetico a valle del punto di consegna, salvo che per cause imputabili ad ACS stessa.

In nessuno di tali casi il Cliente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi, fatto salvo quanto inderogabilmente stabilito dalla legge e dalla normativa specifica vigente.

ACS può disporre la sospensione del servizio in oggetto:

- nel caso di violazione anche di una sola delle disposizioni degli artt. 5, 9 ed 11 del Capitolato Tecnico del Servizio, previa messa in mora con preavviso della sospensione a mezzo di lettera raccomandata;
- in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata del servizio sospeso per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli, anche senza preavviso e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l'energia termica illecitamente prelevata.

Le spese di cessazione e di riattivazione delle forniture, stabilite anche in via forfettaria con provvedimenti di carattere generale, sono a carico del Cliente.

ACS può inoltre risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi di inadempienza agli obblighi previsti dagli artt. 5, 9 ed 11 del Capitolato Tecnico del Servizio, nonché in caso di prelievo fraudolento o di mendaci dichiarazioni del Cliente.

15. Comunicazioni e reclami

Le comunicazioni dirette al Cliente saranno effettuate da ACS mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente oppure, se con carattere di generalità, mediante avvisi diffusi attraverso quotidiani o emittenti radiotelevisive locali o inserite nei documenti di fatturazione ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi. Il Cliente può presentare ad ACS motivato reclamo scritto; il reclamo può essere presentato anche telefonicamente al numero indicato da ACS all'atto della stipula oppure agli uffici della stessa. ACS riferirà al Cliente con la massima celerità.

16. Usi del calore

Il Cliente è obbligato ad utilizzare il calore solo per gli usi previsti dal Contratto e non può cederlo sotto qualsiasi forma a terzi, nemmeno tramite cessione del contratto, né comunque utilizzarlo in locali ed ambienti diversi per natura o ubicazione da quelli indicati nel contratto stesso.

In caso di utilizzazione del servizio, anche per interposta persona, in violazione di quanto sopra specificato, il Cliente è tenuto a pagare i consumi, determinati anche secondo i criteri indicati nell'articolo Ricostruzione dei consumi, in base alle tariffe ed alle eventuali imposte o tasse relative all'effettiva utilizzazione, fatta salva l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo Pagamenti, oltre ai maggiori danni ed alle eventuali sanzioni penali, amministrative e tributarie.

17. Foro competente – Registrazione

Per qualsiasi controversia, derivante o comunque inerente alla presente, alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà esclusivamente competente, avuto riguardo al valore della controversia stessa, il Tribunale di Bergamo.

Il Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma della vigente legge sull'imposta di registro, con spese a carico del richiedente.

18. Tutela della privacy

Al presente Contratto è allegata l' "Informativa ai sensi degli articoli 13, 24 e 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196" che è parte integrante del presente Contratto.

19. Note a margine del contratto

Il servizio energia proposto ha una durata di 5 (cinque) anni dalla data di stipula. Al termine del rapporto contrattuale le parti si incontreranno per definire nuove condizioni contrattuali.

data

Timbro e Firma Cliente

Il Cliente approva espressamente per iscritto, per aver formato oggetto di particolare esame ai sensi degli art. 1341 e 1242 CC, le Condizioni Generali di Fornitura indicate agli artt. **3,4,5,6, 13, e 15** delle medesime.

data.....

Timbro e Firma Cliente